

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Saggi



LA MEDICINA DEL *CORPUS PUBLICUS* E LA RETORICA DEL POTERE

Marina Frunzio

Abstract

[The medicine of the *corpus publicus* and the rhetoric of power] The Metaphor of the sick State, like that of the good politician as a good doctor, is an ancient *topos* of Greek culture widely exploited by Plato. In political and legal Roman Thought this image appears in various places, especially in Cicero's Catiline Orations. However, also the imperial Chancelleries often make use of the representation of the sovereign as a doctor and protector of citizens. The basic element that justifies the adoption of images and words pertaining to the medical field, again as in the rhetoric of Cicero, is the political construction of the legitimacy of power and the conservation of consensus.

Key Words:

Medicine and law, legitimacy of power, *corpus publicus*, consensus

Vol. 2 (2015)





La medicina del *corpus publicus* e la retorica del potere

Marina Frunzio*

1. La metafora dello Stato malato da guarire con dei *remedia*, così come il corpo bisognoso di cure, costituisce un *topos* che soprattutto con Platone¹ si diffonde nella cultura greca e dunque romana. Per il filosofo ateniese attuare la giustizia come valore relativo tanto all'anima quanto alla città, rappresenta una vera e propria medicina psichica e politica. Come si vedrà, l'analogia tra la medicina e la politica può dirsi addirittura una costante dell'opera platonica presente nel Gorgia, nel Politico e nelle Leggi.

Nella Roma del I sec. a.C. la metafora viene utilizzata ampiamente e certo consapevolmente da Cicerone. Gli eventi che la richiamano riguardano in prevalenza la crisi determinatasi in seguito alla congiura di Catilina. La società appare allora, seguendo l'Arpinate, affetta da un orrido morbo che va sradicato in tutte le sue diramazioni. E

*Marina Frunzio è ricercatrice confermata in Diritto romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Urbino e docente di Lavoro e lavoratori in diritto romano e di Storia della giurisprudenza romana.

Email: marina.frunzio@uniurb.it

Il presente contributo si inserisce nel solco di una più ampia ricerca sulle tecniche e i saperi nel diritto romano a cui già da tempo dedico, sommestamente, i miei sforzi.

¹ In verità tracce precise se ne trovano già nella lirica pindarica e nella tragedia eschilea. Al riguardo, ancora fondamentale il volume di M. Vegetti, *La medicina in Platone*, Venezia 1995. Cfr., pure, V. Tandoi, *Medicina e politica (da Platone a Cic. De rep. IV. 1 e all'Epistula ad Octavianum)* in F. E. Consolino et al. (a cura di), *Vincenzo Tandoi, Scritti di Filologia e di Storia della cultura classica*, Pisa 1992, 1, 287 ss.

Singolarmente, Gorgia, nel suo *Encomio di Elena*, 11,8, propone una descrizione in cui le doti morali, verosimilmente amplificate dall'uso persuasivo della parola, sono tanto più importanti della possenza fisica: "un grande sovrano, che con un corpo piccolissimo e invisibile compie imprese massimamente divine: sa colmare la paura, eliminare il dolore, suscitare la gioia, sollevare la pietà". Tra l'altro Gorgia a lungo si era interrogato sulla potenza della parola, arrivando a definire 'pharmakon' la "persuasione che entra nell'anima per mezzo del discorso": cfr., J. Derrida, *La farmacia di Platone*, 2^a ed., Milano 2007, 109.

Nella letteratura latina, oltre a essere presente in Lucrezio, si veda infra nel testo, pag. 7, essa appare pure in Livio, *Ab urbe cond.* II, 32, in cui pure lo Stato è simbolicamente concepito come un insieme di *membra* capaci di sopravvivere solo attraverso il loro armonico accordo.

Molteplici, poi, i riferimenti lessicali provenienti da un linguaggio di tipo 'clinico': cfr., I. Mazzini, *La medicina nella letteratura latina III. Plauto: conoscenze mediche, situazione e istituzioni sanitarie, proposte esegetiche*, in Id., (a cura di), *Civiltà materiale e letteratura nel mondo antico. Atti del Seminario di studio* (Macerata 28-29 giugno 1991), Macerata 1992, 67 ss. Cfr., pure, D. Langslow-B. Maire (eds.), *Body, Disease and Treatment in the Changing World: Latin Texts and Contexts in Ancient and Medieval Medicine. Proceedings of the Ninth International Conference "Ancient Latin Medical Texts"*, University of Manchester (5th-8th September 2007), Lausanne 2010. La stessa visione 'organicistica' dello Stato era il portato di una risalente simbologia, largamente utilizzata da Platone. Così, tra gli altri, M. Ruch, *Le theme de la croissance organique dans la pensée Historique de Romains, de Caton a Florus*, in *ANRW I 2*, 1972, 830 ss.

l'uomo retto assume le funzioni di un taumaturgo, guidato nell'interesse della collettività dalla mano divina nell'espletamento della sua funzione epuratrice².

In realtà, anche in ulteriori luoghi dell'opera ciceroniana è possibile ritrovare molti segnali della visione dello Stato come *corpus* corrotto e incisivi richiami alla parte onesta della *civitas* come membra di un insieme per larga parte affetto da una perniciosa infezione. Nella *Conclusio* della *Divinatio in Q. Caecilium*, 70-71, ad esempio, l'Arpinate si appella a tutti i cittadini più onesti e integerrimi contro il disfacimento della *res publica aegrotata ac desperata*³. Sul piano intimistico Cicerone dichiarerà che nessuna medicina è in grado di guarirlo dalle ferite (*vulnera*) procurategli dalla scomparsa della figlia Tullia⁴.

Uno strettissimo parallelo, poi, tra medicina e legge, sul quale ritorneremo, è in *De inv.* 1.68, che converrà riportare.

*Quinquepertita argumentatio est huiusmodi: 'omnes leges, iudices, ad commodum rei publicae referre oportet et eas ex utilitate communi, non ex scriptione, quae in litteris, est, interpretari. Ea enim virtute et sapientia maiores nostri fuerunt, ut in legibus scribendis nihil sibi aliud nisi salutem atque utilitatem rei publicae proponerent. Neque enim ipsi, quod obesset, scribere volebant, et, si scripsissent, cum esset intellectum, repudiatum iri legem intellegebant. Nemo enim leges legum causa salvas esse vult, sed rei publicae, quod ex legibus omnes rem publicam optime putant administrari. Quam ob rem igitur leges servari oportet, ad eam causam scripta omnia interpretari convenit: hoc est, quoniam rei publicae servimus, ex rei publicae commodo atque utilitate interpretemur. Nam ut ex medicina nihil oportet putare proficisci, nisi quod ad corporis utilitatem spectet, quoniam eius causa est instituta, sic a legibus nihil convenit arbitrari, nisi quod rei publicae conducatur, proficisci, quoniam eius causa sunt comparatae. Ergo in hoc quoque iudicio desinite litteras legis perscrutari et legem, ut aequum est, ex utilitate rei publicae considerate*⁵.

Le medicine come le leggi sono state istituite per il raggiungimento dell'*utilitas*, cioè a beneficio dei destinatari.

Tuttavia, è all'interno delle Catilinarie, come si diceva, che la metafora della medicina prende forma in un crescendo di immagini potenti e di sequenze retoricamente assai efficaci destinate a convincere innanzitutto circa il ruolo salvifico che lo stesso oratore pare rivendicare per se stesso.

Nella prima orazione, forse dell'8 novembre del 63 a.C., il male rappresentato dal sovversivo e malevolo Catilina viene dispiegato agli occhi degli ascoltatori⁶: l'*Urbs* va

² Sull'influenza del platonismo a Roma, con precipua attenzione al pensiero di Cicerone, v., soprattutto, P. Boyancé, *Le Platonisme à Rome. Platon et Cicéron*, in *Études sur l'humanisme cicéronien*, Bruxelles 1970, 222 ss.

³ *Quid sibi iste vult? Accusatoreme se existimari, qui antea defendere consuevit, nunc praesertim, ea iam aetate, cum aedilitatem petat? ego vero et aetatis non modo meae sed multo etiam superioris, et honoris amplissimi puto esse et accusare improbos et misero calamitosoque defendere. Et profecto aut hoc remedium est aegrotae ac prope desperatae rei publicae iudicisque corruptis et contaminatis paucorum vitio ac turpitudine, hominesque ad legum defensionem iudiciorumque auctoritatem quam honestissimos et integerrimos diligentissimosque accedere; aut, si ne hoc quidem prodesse poterit, profecto nulla umquam medicina his tot incommodis reperietur. [71] Nulla salus rei publicae maior est quam eos qui alterum accusant non minus de laude, de honore, de fama sua quam illos qui accusantur de capite ac fortunis suis pertimescere. Itaque semper ii diligentissime laboriosissimeque accusantur qui se ipsos in discrimen existimationis venire arbitrati sunt.* Ennesimo tema ricorrente può dirsi quello dell'*aegritudo* nell'opera ciceroniana: B. Koch, *Philosophie als Medizin für die Seele: Untersuchungen zu Ciceros Tusculanae Disputationes*, Stuttgart 2006.

⁴ *Fam.* 5,5 e 4,6. Sull'accostamento tra *morbis* e *vulnus*, soprattutto, *Fam.* 1,1,4; 1,9,15; 5,13,3 e *Att.* 1,16,11; 4,3,3; 6,1,2; 9,10,3.

⁵ Si occupa del brano, da ultimo, O. Licandro, *L'irruzione del legislatore romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell'Occidente imperiale (V-VI sec. d.C.)*, Napoli 2015, 98 s.

⁶ § 2: *Senatus haec intellegit, consul videt [...]*.

purgata attraverso un primo medicamento, l'allontanamento del morbo. Ma l'esilio⁷ rappresenta solo una blanda cura contro la nera peste (*Catil.* II, 1, 11) che il console-medico dovrà attuare guidato dalle divinità. L'equiparazione del male provocato addirittura alla *pistis* non v'è dubbio rappresenti l'eredità della tradizione tucididea, all'interno della quale il momento apicale del degrado etico della società coincide con lo scoppio del flagello epidemico⁸. Lo Stato infatti è infettato dai seguaci del mostro contro i quali il medico dalle virtù taumaturgiche prospetterà in via preventiva, ancora la medicina dell'esilio.

La somministrazione del farmaco in via preventiva, si è sostenuto di recente⁹, evoca la descrizione del buon medico demostenico del libretto *Sulla Corona*, § 198, 243. Costui propone la cura, ma il paziente che non accetti il rimedio andrà incontro alle conseguenze del suo rifiuto e il medico non sarà per ciò responsabile.

La fuga del solo Catilina non basta evidentemente a debellare il male che si continua a propagare. Occorre un'azione più profonda capace di amputare tutte le parti ammorbate. Se il farmaco dell'esilio non viene accettato non resta che la messa a morte di tutti i congiurati.

Interessante è che il malanno è descritto come un'infezione dilagante, che non solo ha attecchito le regioni italiane, ma si è esteso a macchia d'olio oltre le Alpi, colpendo pure, come una tenebrosa serpe, i territori provinciali. *Catil.* IV, 6:

Latius opinione disseminatum est hac malum, malavit non solum per Italiam verum etiam transcendit Alpibus et obscure serpens multos iam provincias occupavit. Id opprimi sustentando et prolatando nullo pacto potest; quacumque ratione placet celeriter vobis vindicandum est.

La scelta dell'esilio infine dopo i drammatici eventi che seguirono sembra la conseguenza inevitabile della missione religiosa che il console ha assunto, sacrificarsi per la salvezza della sua amata *civitas*. Un tema anche questo fortemente presente nel pensiero platonico¹⁰ in cui ciascuno doveva ritagliarsi il proprio ruolo nella società e impegnarsi per il bene comune. Ove avesse fallito doveva accettare l'idea dell'esilio, come quella più estrema della morte. Socrate stesso non aveva esitato a sacrificarsi una volta compresa la propria inutilità politica.

⁷ Sulla utilizzazione retorica dell'esilio come *purgatio*, D. Konstan, *Rhetoric and the crisis of Legitimacy in Cicero's Catilinarian Orations*, in T. Poulakos (ed.), *Rethinking the History of Rhetoric: Multidisciplinary Essays on the Rhetorical Tradition*, Boulder-San Francisco-Oxford 1993, 11 ss.

⁸ Cfr., R. Brock, *Sickness in the Body Politics: Medical Imagery in the Greek Polis*, in V. M. Hope-E. Marshall (ed.s.), *Death and Disease in the Ancient City*, London-New York 2000, 24 ss.; M. Cagnetta, *La peste e la stasis*, in QS 53, 2001, 5 ss.

⁹ G. la Bua, *Medicina consularis: Cicerone e la cura dello Stato*, in *Modelli educativi e formazione politica in Cicerone. Atti del V Simposio Ciceroniano*. Arpino, 10 maggio 2013 (a cura di P. de Paolis, Cassino 2014), Soveria Mannelli 2014, a cui rimando per un accurato approfondimento degli eventi descritti all'interno delle Catilinarie. Cfr., pure, L. Pernot, *La retorica dei Greci e dei Romani* (a cura di L. Spina), Palermo 2006 e F. Piazza, S. Di Piazza, *Verità verosimili. L'eikos nel pensiero greco*, Milano-Udine 2012.

¹⁰ Cicerone, come si sa, riteneva Platone il dio dei filosofi, *Att.* IV, 16,3; *Nat. Deor.* 3, 35.

Sul rapporto tra i due, F. Cancelli (a cura di), *Marco Tullio Cicerone. Le Leggi. Introduzione Testo Traduzione e Note*, 3ª ed., Roma 2008. Cfr., pure, D. González Rendón, *La metafora dell'ombra: sullo stile filosofico di Cicerone*, in *Camena* 10, 2012.

L'eredità dannosa di Catilina¹¹ fu accolta, com'è noto, da Clodio, inteso da Cicerone come l'esempio della perpetuazione del morbo¹². L'esilio per se stesso, dunque, è ora prospettato in un esempio fulgido di scaltra oratoria come l'unico farmaco utile per salvare la *res publica* dallo scontro che inevitabilmente si sarebbe prodotto tra il tribuno e il console. Qui il linguaggio clinico serve a legittimare più specificatamente la scelta estrema di Cicerone, eroe, medico amorevole ma anche irreprensibile chirurgo.

Le orazioni pronunciate *post reditum*¹³ si saldano perfettamente con i contenuti delle Catilinarie: dopo il necessario esilio¹⁴, debellato il male, il salvatore della patria può fare rientro e raccogliere i frutti gloriosi del proprio sacrificio. In *De domo*, 75-76, la patria finalmente può festeggiare la ritrovata *salus* dopo la peste clodiana. Tutta l'Italia pare, nelle parole dell'Arpinate quasi fisicamente partecipare al suo trionfo, con una tale enfasi descrittiva che ancora Plutarco¹⁵ ne sarà travolto e arriverà a dire: “tanta gioia e tanta eccitazione festosa si impossessò di uomini e città nell'incontrarlo, che ciò che fu raccontato da Cicerone stesso in seguito appare inferiore al vero. Disse infatti che l'Italia lo aveva ricondotto a Roma portandolo sulle spalle”.

Ritorna a casa l'eroe taumaturgo in un crescendo apologetico che chiaramente anticipa l'apoteosi e tutti quei comportamenti, già in parte visti con Silla¹⁶, e quegli slogans¹⁷ che saranno poi con maggiore scaltrezza politica utilizzati da Cesare e quindi da Augusto¹⁸.

2. Ora se il binomio medicina/politica trova per lo più spazio in Cicerone nel momento della ‘rivoluzione’ politica attuata da Catilina e si inquadra nella vicenda personale dell'allora console, è tuttavia ben possibile ritrovarlo ancora lungo il corso della storia di Roma, anche squisitamente giuridica.

Particolarmente interessanti sono alcune fonti tarde in cui le cancellerie imperiali disegnano l'imperatore come il protettore dell'ordine, il garante della giustizia, il medico premuroso che introduce *remedia* per curare lo Stato malato. La malattia descritta con

¹¹ Nella II Catilina del 9 novembre la descrizione del mostro pestifero è resa ancora più efficace dall'utilizzo di una sequenza di verbi che si riferiscono al suo allontanamento: *Tandem aliquando, Quirites, L. Catilinam furem audacia, scelus anhelantem, pestem patriae nefarie molientem, vobis atque huic urbi ferro flammaque minitantem ex urbe vel eiecimus vel emisimus vel ipsum egredientem verbis prosecuti sumus. Abiit, excessit, evasit, erupit. Nulla iam pernicies a monstro illo atque prodigio moenibus, ipsis intra moenia comparabitur.*

¹² Sul punto, A. W. Lintott, *P. Clodius Pulcher - 'Felix Catilina'?*, in *G&R* 14/2, 1967, 157 ss.

¹³ Sul tema, praecipue, J. Nicholson, *Cicero's Return from exile. The Orations Post Reditum*, New York 1992, 28 ss.; C. Venturini, *L'esilio di Cicerone tra diritto e compromesso politico*, in *Ciceroniana* 13, 2009 (*Atti del XIII Colloquium Tullianum*, Milano 27-29 marzo 2008), 281 ss. R. Raccanelli, *Cicerone. Post Reditum in Senatu e Ad Quirites. Come disegnare una mappa di relazioni*, Bologna 2012, 9 ss.

¹⁴ Cfr., R. La Farina, *L'esilio eroico, ovvero la devotio di Cicerone*, in G. Picone (a cura di), *Clementia Caesaris. Modelli etici, parenesi e retorica dell'esilio*, Palermo 2008, 327 ss.

¹⁵ *Vita di Cicerone* 33, 7.

¹⁶ Seguendo il giudizio di Appiano, *B. c.* 1.462, con Silla, dopo quattrocento anni, tornava la monarchia. Per una valutazione sul suo ‘governo’, J. Carcopino, *Sylla ou la monarchie manquée*, Paris 1931; contra, A. Keaveney, *Sulla, the last Republican*, London 1982.

¹⁷ Per una visione di insieme rinvio a P. Cerami, A. Corbino, A. Metro, G. Purpura, *Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica. I fondamenti dell'esperienza giuridica occidentale*, Napoli 2001, 114 ss.

¹⁸ Fondamentali pagine in S. Weinstock, *Divus Julius*, Oxford 1971.

preoccupazione è spesso nel disordine della giustizia, nella lungaggine dei suoi tempi, nella diffusione del caos. Il farmaco per debellare questo turbamento degli *iura* sta nel ripristino dell'ordine attraverso un'adeguata e ferma disciplina legislativa.

Nov. Val. 32.6-8 (*Imp. Valent. A Firmino pp. et patricio*): *Non patimur praeterea nonnullorum alio genere iura turbari. Notum est post fatalem hostium ruenam, qua Italia laboravit, in quibusdam regionibus et causidicos et iudices defuisse hodieque gnaros iuris et legum aut raro aut minime reperiri. Nam haec necessitas fecit perpetuitatem dari provincialibus advocatis. [7] In diversis provinciis vacuas curias derelinquunt, qui certatim ad privilegia causidicis inlustris praetorianae sedis atque urbanae delata festinant: cum meliores natalibus suis effici volunt, non curant urbes proprias spoliatas misteriis et officiis debitis interire. Nos neque meliora disederia volumus impediri neque passim destitui civitates. Quisquis ergo ad hoc officium venire contendit, non ante sibi sciat esse permissum quam universa munia, quae patriae suae debet, exsolvat. Cuius tamen indulgemus arbitrio, ut, si ad togam properat, suffectum curiae praestet, cuius studio perficiat universa, quae per ipsum fuerant procuranda. Nec se absolutum statim credit adpositione subiecti, quia, si inefficax ullo debito actu fuerit, recursum ad ipsum praebemus auctorem, nihilominus ad eos concuriales, qui minus idoneum susceperunt. Professurus igitur gesta secum deferat apud moderatorem confecta provinciae, ut et officio iudicis notum sit, locum absentis quae persona susceperit, quae possit publicis necessitatibus sufficiens dare responsum: hac providentia nihil neglegens et intutum potest urbibus evenire. [8] Iubeo sane, ut, si in provinciali foro quattor constat esse causidicos, quorum patrocinium in controversia parti possit ultrique sufficere, cum volueris, is, qui ultra memoratum modum potuerit inveniri, veniat ad praedictas sedes ob negotia peroranda. Alioquin licentiam non habebit, sic illic non fuerit numerus designates. Provideri enim decet, ne provinciales tennes homines defensionis inopia ad auditoria sumptuosa venire cogantur. Is ergo in inlustribus iudiciis ad actionem causarum debebit admitti, qui probat relatione iudicis competentis tantos intra provinciam sibi creditam esse causidicos, qui possint controversiae sustinere conflictum, Firmine p(arens) k(arissime) a(tque) a(mantissime).*

L'ordine legislativo è imposto, a fronte dei gravi turbamenti, in modo opportuno, adeguato alla loro gravità (*iubeo sane*). E certo vuole essere una persuasiva e autorevole risposta di fronte alla mancanza di scrupolo e di responsabilità (*non curant*) di causidici e *iudices*.

In senso sostanzialmente analogo viene stabilito in

Nov. Theod. 1 pr.-1 (*Imp. Theod. et Valent. AA. Florentio pp. Orientis*): *Saepe nostra clementia dubitavit, quae causa faceret, ut tantis propositis praemiis, quibus artes et studia nutriuntur, tam pauci varique extiterint, qui plene iuris civilis scientia ditarentur, et in tanto lucubrationum tristi pallore vix unus aut alter receperit soliditatem perfectae doctrinae. [1] Quod ne a quoquam ulterius sedula ambiguitate tractetur, si copia immensa librorum, si actionum diversitas difficultasque causarum animis nostris occurrat, si denique moles constitutionum divalium, quae velut sub crassa demersae caligine obscuritatis vallo sui notitiam humanis ingeniis interclusit, verum egimus negotium temporis nostris et discussis tenebris compendio brevitatis lumen legimus dedimus, electis viris nobilibus exploratae fidei, famosae doctrinae, quibus delegata causa civilis officii, purgata interpretatione, retro principum scita vulgavimus, ne iuris peritorum ulterius,*

severitate mentita dissimulata inscientia, velut ab ipsis adytis expectarentur formidanda responsa, cum liquido pateat, quo pondere donatio deferatur, qua actione petatur hereditas, quibus verbis stipulatio colligatur, ut certum vel incertum debitum sit exigendum. Quae singula prudentium detecta vigiliis in apertum lucemque deducta sunt nominis nostri radiante splendore.

L'azione purificatrice del sovrano diventa luce potente che dissolve il pallore, dipana l'oscurità e grazie ad essa sarà nuovamente possibile diffondere un 'radiante splendore'. L'immagine della radiosità si adatta non solo a rendere efficacemente l'idea della guarigione come luce, ma anche, crediamo, a dare la misura di un'azione di governo non limitata, estesa a tutto il territorio e a tutte le tipologie di malanni¹⁹.

Cicerone aveva, come si ricorderà, giustificato la pena capitale per i seguaci di Catilina proprio dimostrando l'ampiezza, oltre che la gravità, del morbo della corruzione e la sua diffusione, radiale, anche nelle provincie.

Addirittura in un passaggio del *De rebus bellicis*²⁰, fonte non propriamente 'istituzionale', la medicina dell'*imperator* è l'unico rimedio per guarire lo Stato e portare la luce nell'angusta confusione della giustizia.

Anon. De reb. bell. 21.1-2: Divina providentia, sacratissime imperator, domi forisque rei publicae praesidiis comparatis, restat unum de tua serenitate remedium ad civilium curarum medicinam, ut confusas legum contrariasque sententias, improbitatis reiecto litigio, iudicio augustae dignitationis illumines. [2] Quid enim sic ab honestate consistit alienum quam ibidem studia exerceri certandi ubi, iustitia profitente, discernuntur merita singulorum?

Ma è, soprattutto, nelle Novelle giustinianee, come noto, che il sovrano affannato dai mali dello Stato diventa un motivo centrale. E le leggi sono lo strumento di cui si serve. La raccolta abbonda di esempi. Eccone alcuni.

¹⁹ Per O. Licandro, *L'irruzione* cit., 99, si tratterebbe "di preoccupazioni che attestano l'indubbia esistenza di un problema perennemente attuale e che nel tardoantico afflisse l'impero nella sua interezza, senza distinzione tra le due *partes imperii*, tanto da ritrovarlo puntualmente e nelle disposizioni normative imperiali e nelle leggi romano-germaniche a dimostrazione della forte percezione nutrita dai governi come di un pernicioso affanno della società."

Sull'aspetto malsano di chi si attarda a studiare a lume di candela, valgono ancora le riflessioni di G. Lanata, *Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee*, Napoli 1984, 176 s.: "Se l'intenso e malsano pallore tipico di chi si attarda a studiare al lume delle lucerne non è una garanzia automatica di eccellenza dottrinale, almeno secondo l'opinione espressa nella prima Novella di Teodosio II, una vigilanza «insonne» era un requisito irrinunciabile dell'imperatore e dei suoi funzionari secondo Agapeto, secondo Giovanni Lido, ma anche secondo gli stessi imperatori, come possiamo leggere nelle Novelle post-teodosiane e più ancora in quelle giustinianee. Quello delle «vegli» e dei «digiuni» era dunque un ingrediente necessario nella costruzione dell'immagine del «capo» e dell'«ottimo legislatore»; ingredienti ad alto livello di frequenza e, reciprocamente, a bassa intensità di significato, salvo che in mano a Procopio il quale ne opera un geniale rovesciamento e nella figura dell'insonne Giustiniano smaschera l'aspetto demoniaco del potere, quando nel cuore della notte il volto dell'imperatore si trasforma in un mostruoso ammasso di carne, svelando la sua vera natura di principe dei demoni".

²⁰ Sull'opera, specialmente A. Giardina (a cura di), *Anonimo, Le cose della guerra*, Milano 1989; ma pure, D. Nörr, *Zu den geistigen und sozialen Grundlagen der spätantike Kodifikationsbewegung (Anon. de rebus bellicis XXI)*, in *ZSS* 80, 1963, 109 ss. Cfr., pure, per il brano riportato, O. Licandro, *L'irruzione* cit., 95.

Nov. 111 *pr.*, 1 giugno 521: *Quel che le medicine fanno per le malattie, le leggi lo fanno per gli eventi. Ne consegue la constatazione che spesso quel che taluno aveva giudicato positivamente ha avuto il risultato opposto; e quel che le congetture dei singoli avevano stimato proficuo, alla prova dei fatti si è rivelato inutile. Lo dimostra anche la necessità che suggerisce la presente legge.*

Nelle Novelle gli accadimenti che, come le malattie del corpo richiedono un intervento risolutorio, sembrano essere strettamente connessi alla modificabilità delle circostanze indotta dalla natura.

Nov. 39 (17 apr. 536) *pr.*, 253. 16-22. *Il carattere fluttuante e variato della natura umana, che richiede una terapia da attuarsi gradualmente, non potrebbe essere ricondotto a una situazione ottimale, anche da chi ne governasse i principi primi, se non risolvendo i singoli problemi che si presentano e riconducendoli così alla calma e alla imperturbabilità confacente alla legge.*

La legge qui non vale dunque a sanare il caos del diritto, ma controlla su di un piano più alto la mutevolezza degli eventi naturali a sua volta generatrice di disordine²¹. È uno sguardo che certamente lascia intuire la profonda influenza del pensiero filosofico greco che era stato, oltretutto, sin da tempi antichissimi, pervaso dal tema dell'instabilità dell'uomo, dal suo essere incapace di fermarsi e misurare con saggezza lo spazio necessario al proprio benessere.

Nella letteratura latina il messaggio fu efficacemente veicolato da Lucrezio.

De rer. nat., III, 1069-1075: *Così ognuno fugge se stesso, ma a questi di certo, come accade, non riesce a sfuggire e, suo malgrado, vi resta avvinghiato, poiché malato non comprende le cause del suo male.*

*Se potesse distinguerle chiaramente, messa da parte ogni cosa, proverebbe innanzitutto a conoscere le leggi di natura, poiché non di un'ora soltanto si discute la condizione, ma del tempo eterno entro il quale i mortali si troveranno a trascorrere, qualunque sia, dopo la morte, l'età che li attende*²².

La riflessione esistenzialista di Lucrezio viene certamente accolta da Orazio che si riferirà al noto ossimoro della *'strenua inertia'*²³. Ma è presente, nella sua chiara derivazione plutarchiana, anche in Seneca, in cui il continuo movimento, quale sinonimo di fuga, di assenza di conoscenza e del rifiuto di essa, è ancora sentito come un guasto dell'anima: *"Aegri animo ista iactatio est"* (*Ep.* 2.1), dirà a proposito della *mutatio loci*.

²¹ A queste può aggiungersi Nov. 145*pr.*, in cui si stabilisce un parallelo tra la regola da applicarsi ai nuovi casi concreti e il medicamento sui punti del corpo dolenti. Cfr., G. Matino, *Letteratura e diritto: la retorica, la legge, l'Impero*, in *Koinonia* 38, 2014, 344 ss. Per l'interpretazione congiunta delle Novelle, ancora, G. Lanata, *Legislazione* cit., a cui mi sono attenuta per la traduzione dal greco.

²² La traduzione è mia.

Sulla malattia dell'anima, in particolare, J. Pigeaud, *La maladie de l'âme. Étude sur la relation de l'âme et du corps dans la tradition medico-philosophique antique*, Paris 1981.

²³ *Ep.* I, 11, vv. 22-29; *Carm.* II, 16, vv. 18-20. Sul legame culturale tra Lucrezio, Orazio e Seneca, si veda, soprattutto, P. Donini, G. F. Giannotti, *Modelli filosofici e letterari. Lucrezio, Orazio, Seneca*, Bologna 1979.

La necessità dello strumento legislativo per arginare la mutevolezza della natura umana era stata proprio da Platone rilevata con energia: “una legge non potrebbe mai prescrivere una volta per tutte ciò che è migliore e più giusto, delimitando la decisione più opportuna, in quanto gli uomini e le loro azioni sono assolutamente diseguali, e si può dire che mai nessuna cosa umana rimanga immobile. Non è pertanto concesso a qualsivoglia arte di formulare un unico precetto valevole per tutti i casi e per tutti i tempi” (Polit. 294 a-b). Col che il filosofo mostrava di credere nella bontà di una legislazione che fosse intrinsecamente adattabile, proprio per rendersi aderente alle continue sollecitazioni indotte dalla variabilità degli eventi.

Già da tempo, in verità, il ricorso al linguaggio clinico per descrivere i mali sociali in epoca tardo imperiale e giustiniana è stato studiato con attenzione, essendosene tra l'altro rilevate le indubitabili influenze da parte delle correnti di pensiero neo platoniche²⁴. Il *topos* medicina/politica si ritiene poi sia stato fortemente accelerato dall'attività di Galeno²⁵ che tentò di elevare la medicina al rango della filosofia. In realtà, questo tentativo non va giustificato all'interno del periodo in cui l'autore visse. Intanto perchè molte erano state le iniziative genericamente protese al riscatto delle tecniche, a cominciare dall'epoca augustea²⁶. Ma soprattutto la presenza nell'ambito della retorica ciceroniana dell'immagine del politico-taumaturgo è possibile che abbia nel tempo costituito un materiale importante cui attingere per la propaganda intorno al potere imperiale²⁷. Infatti, a ben pensarci, l'utilizzazione delle metafore descritte nelle Catilinarie servivano più che a screditare Catilina a conquistare per il console Cicerone un preciso consenso che legittimasse la propria posizione politica e dunque la propria estrema scelta dell'esilio. Ed è appunto l'elemento del consenso, ottenuto attraverso la persuasione, il filo rosso che unisce le varie e variamente collegate, utilizzazioni dell'antico *topos* – sostanzialmente riconducibili alla figura del politico/legislatore²⁸.

Non sembrerà privo di significato, in questa direzione, ricordare cosa sosteneva Platone a proposito della legge. Come si accennava poc'anzi, il pensiero dell'Ateniense, al riguardo, si delinea più nettamente nel Gorgia, nel Politico e nelle Leggi.

²⁴ V. per tutti, G. Lanata, *Legislazione* cit.

²⁵ Galeno mostra in ogni caso, seppur in una visione del tutto personale, di tenere in largo conto il pensiero platonico. Emblematico in questo senso *De methodo medendi*, I 1, I 6,7-23, Johnston Horsley.

²⁶ Penso, innanzitutto, al tentato riscatto sociale dell'architetto Vitruvio, per il quale mi permetto di rinviare, da ultimo, a M. Frunzio, *Lavorare ai tempi di Vitruvio*, Roma 2014.

²⁷ L'importanza degli studi retorici, anche in epoca basso imperiale è diffusamente accertata: per tutti, A. M. Giomaro, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico*, Soveria Mannelli, 2011, spec. 5 ss. È altamente verosimile, inoltre, che la preparazione al diritto fosse curata all'interno delle scuole di grammatica: sul punto, P. Cantarone, *Osservazioni sullo studio del diritto nella tarda repubblica romana*, in *SDHI* 67, 2001, 417 ss. Sull'influenza della retorica sul diritto, cfr., con bibliografia, G. La Bua, *Diritto e retorica: Cicerone iure peritus in Seneca retore e Quintiliano*, in *Ciceroniana* 12, 2006, 181 ss.

²⁸ Rileviamo inoltre che, ben prima del riconoscimento della retorica come sapere, era notissima la capacità 'farmacologica' della parola. La comunanza tra la medicina e la retorica presenta echi sorprendenti nella letteratura, anche omerica, ad esempio, Iliade XV, vv. 390-394: “Patroclo intanto, finché Troiani ed Achei combatterono sotto il muro, lontano dalle navi veloci, restò sulle tende del prode Euripilo, lo confortava con le sue parole e sulla grave ferita spalmava farmaci lenitivi dei tremendi dolori”. Sulla fonte, S. Di Piazza, F. Piazza, *La retorica che cura. Per un approccio retorico alla psicoanalisi*, in *Lo Sguardo* 17, 2015 – *Tropi del pensiero: Retorica e Filosofia*, 255 ss. Importante la testimonianza di Plutarco su Antifonte di Ramnute: “[..Antifonte] mentre si dedicava alla poesia, compose anche un'arte del non soffrire, una terapia come quella che i medici prescrivono ai malati. Allestito un locale nei pressi dell'agorà di Corinto, proclamò pubblicamente di poter curare con i discorsi chi provava dolore e, apprese le cause, consolava chi soffriva”, su cui, tra gli altri, L. Canfora, *Il mondo di Atene*, Roma-Bari 2011, 308 ss.

Nelle due prime opere si afferma diffusamente che il medico e il politico possono ricorrere anche alla violenza per imporre le prescrizioni. Come infatti potrà risultare necessario al medico procedere all'amputazione o alla cauterizzazione, così il politico si troverà costretto ad imporre l'esecuzione e l'esilio²⁹. Diversamente, nelle Leggi Platone afferma che è necessario avere in grande attenzione l'atteggiamento del paziente-suddito. Il filosofo distingue due categorie di medici, gli ausiliari, che comunque vengono indicati come medici e i loro maestri. Gli ausiliari sono niente altro che degli schiavi i cui comportamenti possono anche risolversi in atti tirannici e impositivi, dovendosi limitare a eseguire meramente gli ordini dei medici liberi. Questi, al contrario, instaurano un rapporto di fiducia col paziente, cercando di conoscerne le abitudini, le caratteristiche fisiche e psichiche per giungere alla più idonea prescrizione. Così la somministrazione del farmaco non avverrà in modo autoritativo, ma nascerà dal consenso maturatosi all'interno della proficua relazione medico-paziente³⁰. La legge, analogamente, che è per sua stessa natura un atto autoritativo, abbisogna di un una parte introduttiva in cui il legislatore ha cura di spiegarne i motivi e le modalità, ossia il 'preludio'³¹. La funzione politica del preludio è appunto quella di ottenere il consenso dei cittadini, attraverso una accorta tecnica di persuasione. Infatti, "al contrario della legge, il principio di un preludio non è la costrizione, ma la persuasione, di modo che i fattori specificamente politici, nelle Leggi, sono i «preludi», non le leggi"³².

Il progetto così delineato viene dallo stesso Platone presentato come una grande innovazione, che tuttavia, è lecito pensare, più che avere una pratica applicazione³³ lasciò, almeno nell'idea di fondo, notevoli tracce dietro di sé.

Per l'epoca basso imperiale, ci limitiamo a ricordare un'opera ancora non troppo conosciuta, il *Dialogo sulla scienza politica*, composto tra il 507 e il 535 d.C., oggi generalmente attribuita a Pietro Patrizio, *magister officiorum* di Giustiniano o a un esponente della scuola filosofica di Alessandria³⁴, di cui ci restano solo frammenti dei

²⁹ Polit., 293 D 4-9.

³⁰ Sul rapporto medico-paziente nel pensiero greco, A. Jori, *Il medico e il suo rapporto con il paziente nella Grecia del V e IV A.C.*, in *Medsec* n.s. IX/2, 1997, 189 ss. e V. Andò, *La relazione medico-paziente nella riflessione scientifica e filosofica della Grecia classica*, in *I Quaderni del ramo d'oro IV*, 2001, 55 ss.

Interessante l'aneddoto che si legge nella *Storia varia* di Eliano, VH IX, 23: "Un giorno Aristotele era ammalato e il medico gli impartì un ordine. Quegli allora disse: «non curarmi come un bovino o un contadino, ma insegnami prima la causa, e così mi renderai pronto ad obbedire», mostrando con queste parole che non si deve somministrare niente senza enunciarne la causa". Al riguardo, S. Grimaudo, *Obbedienza e persuasione. Due modelli della relazione medico-paziente nella Grecia antica*, in *Ορμος. Ricerche di Storia antica* n.s. 6, 2014, 35 ss.

³¹ Il termine adoperato da Platone è νόμος, giocando sul suo ambivalente significato, legge e brano musicale.

Sul rapporto legge/musica nella Grecia antica, da ultimo, M. P. Mittica, *Quando il mondo era "mousiké"*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 1, 2014, 201 ss; Id., *When the word was mousiké: on the origins of the relationship between law and music*, in *Law and Humanities*, vol. 9, no.1, 2015, 29 ss.

³² A. Laks, *L'utopia legislativa in Platone*, in *Polis e cosmo in Platone* (a cura di E. Rudolph, trad. it. di E. Cattanei), Milano 1997, 75.

³³ Un possibile esempio di opposizione al tentativo platonico di immettere la legge nell'alveo della discussione filosofica può vedersi in F. Duaren, *Comm.*, 1560, I, 3: *Jubeat lex, non disput*, su cui J. W. Jones, *The Law and legal Theory of the Greeks*, Oxford 1956.

³⁴ Attribuisce l'opera a Patrizio l'editor princeps Angelo Mai, *Scriptorum Veterum Nova Collectio* 3, 1827, 590 ss. Ma, cfr., C. M. Mazzucchi, *Menaie patricii cum Thoma referendario De scientia politica dialogus*, Milano 2002, 2^a ediz. Da ultimo, L. De Giovanni, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 413 ss.

libri IV e V. Nel *Dialogo* sono utilizzati materiali ciceroniani e amplissimi richiami all'opera platonica. Ebbene, non solo si ritorna all'immagine del corpo sociale malato, ma si teorizza l'idea di una βασιλεία giusta che abbia un νόμος generale, a sua volta articolato in 5 leggi, di cui la prima, relativa alla sua 'proclamazione legittima' impone che il sovrano governi non solo sulla base di una trasmissione divina, ma anche sul consenso proveniente dai sudditi³⁵.

Che questo fosse, tra gli altri, un problema antico, alla base delle tecniche di ingegneria politica, è cosa nota³⁶. E lo sapeva bene proprio Cicerone che era ricorso sovente alle immagini di un sovrano paternalista, capace di pensare innanzitutto alla salvezza dello Stato, prima che alla propria³⁷.

Il lessico clinico in fondo si prestava a costruire con sorprendente ed immediata efficacia la teoria della legittimazione del potere politico, a giustificare, in altre parole, la supremazia di un soggetto politico sulla base della propria indiscutibile *auctoritas*.

L'anonimo è ritenuto da A. Pertusi, *I principi fondamentali della concezione del potere a Bisanzio. Per un commento al dialogo "Sulla scienza politica" attribuito a Pietro Patrizio (secolo VI)*, in *Bullettino dell'Istituto storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano* 80, 1968, 2, il "miglior pensatore del suo tempo".

³⁵ *Dial.* 5,17.

³⁶ Cfr., G. Giliberti, *La memoria del principe. Studi sulla legittimazione del potere nell'età giulio-claudia*, Torino 2003.

³⁷ Cic. *Philipp.* 3.14: *Qua peste privato consilio rem publicam (neque enim fieri potuit aliter) Caesar liberavit*; 11.27: *Iupiter ipse sanxit, ut, omnia quae rei publicae salutaria essent, legitima et iusta haberentur*. Assai significativo è Aug. *R.g.* 1.1: *Annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, per quem rem publicam a dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi*.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Lanfranco Ferroni

Co-direttori: Giuseppe Giliberti, Luigi Mari, Lucio Monaco.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Realino Marra, Guido Maggioni, Paolo Morozzo Della Rocca, Paolo Pascucci, Paolo Polidori, Eduardo Rozo Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Enrico Moroni, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Alberto Clini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Alberto Fabbri, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Ilaria Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
